

Roma, 3 gennaio 2011

**Circolare n.4/2011**

**Oggetto: Codice della strada – Aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie – D.M. 22.12.2010 su G.U. n. 305 del 31.12.2010 – Circolare Ministero dell'Interno prot.n300/A/16121/10/101/3/3/14 del 31.12.2010.**

L'art. 195 del Codice della Strada prevede che gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie del CDS vengano aggiornati ogni due anni in relazione all'indice Istat d'inflazione verificatosi nel biennio precedente. Di conseguenza gli importi delle sanzioni, con esclusione di quelle per le quali non è ancora decorso il biennio previsto dalla loro entrata in vigore, sono stati maggiorati del 2,4% per cento rispetto ai precedenti valori. Si riporta di seguito l'ammontare delle sanzioni relative alle principali violazioni, in vigore dall'1 gennaio di quest'anno.

<i>Tipo di violazione</i>	<i>Articolo del C.d.S.</i>	<i>Sanzione pecuniaria (euro)</i>
Limiti di velocità: - non oltre 10 km/h - non oltre 40 km/h - non oltre 60 km/h - oltre 60 km/h	142	da 78,00 a 318,00 da 318,00 a 1.278,00 da 1.000,00 a 4.000,00 da 1.558,00 a 6.238,00  per gli autoveicoli di massa inferiore a 3,5 t le sanzioni sono ridotte della metà
Mancato uso dei fari	153	da 39,00 a 159,00
Sosta nelle corsie e nelle aree riservate ai mezzi pubblici	158	da 39,00 a 159,00
Passaggio col semaforo rosso	146	da 154,00 a 613,00
Mancato utilizzo del triangolo	162	da 39,00 a 159,00
Non corretta sistemazione del carico	164	da 80,00 a 318,00
Sovraccarichi: - 1 tonnellata - 2 tonnellate - 3 tonnellate - oltre 3 tonnellate	167	da 39,00 a 159,00 da 80,00 a 318,00 da 159,00 a 639,00 da 398,00 a 1.596,00
ADR - mancanza di autorizzazione - equipaggiamento dei veicoli/sistemazione del carico - mancanza documenti di trasporto  - sovraccarico	168	da 1.886,00 a 7.546,00 da 382,00 a 1.534,00 da 382,00 a 1.534,00  doppio delle sanzioni previste per i sovraccarichi normali
Superamento dei tempi di guida	174	da 150,00 a 599,00
Mancanza/cattivo funzionamento cronotachigrafo  Mancanza/cattivo funzionamento limitatore velocità	179	da 798,00 a 3.194,00 per manomissione sigilli o alterazione cronotachigrafo le sanzioni sono raddoppiate da 891,00 a 3.565,00 per alterazione limitatore velocità le sanzioni sono raddoppiate
Superamento limiti di sagoma	61	da 398,00 a 1.596,00
Superamento limiti di massa	62	da 628,00 a 2.514,00
Circolazione nei giorni vietati	6	da 398,00 a 1.596,00
Omessa revisione del veicolo	80	da 159,00 a 639,00
Circolazione senza libretto	180	da 39,00 a 159,00

<i>Tipo di violazione</i>	<i>Articolo del C.d.S.</i>	<i>Sanzione pecuniaria (euro)</i>
<b>TRASPORTI ECCEZIONALI</b> - mancanza di autorizzazione a bordo - mancata osservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione - mancata osservanza delle prescrizioni da parte del personale di scorta - mancanza dell'autorizzazione	10	da 39,00 a 159,00 da 147,00 a 590,00 da 314,00 a 1.256,00 da 732,00 a 2.955,00

Daniela Dringoli  
 Responsabile di Area

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.145/2010 e 2/2009  
 Allegati due  
 D/b*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

*G.U. n.305 del 31.12.2010 (fonte Guritel)*

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**DECRETO 22 dicembre 2010**

**Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

*IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA*

*di concerto con*

*IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE*

*e*

*IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI*

*Decreta:*

**Art. 1**

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada e successive modifiche e integrazioni, e' aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.

2. Dall'adeguamento di cui al comma 1 sono escluse le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotte o modificate dalle leggi 15 luglio 2009, n. 94, e 15 luglio 2010, n. 120, riportate nella tabella II in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Roma, 22 dicembre 2010

*Il Ministro della giustizia: Alfano*

*Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti*

*p. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Giachino*

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma, previste dal codice della strada devono intendersi sostituiti come segue

Ove era prevista la sanzione da € 23 a € 92 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 24 a € 94.

Ove era prevista la sanzione da € 37 a € 150 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 38 a € 154.

Ove era prevista la sanzione da € 38 a € 155 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 39 a € 159.

Ove era prevista la sanzione da € 47 a € 92 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 48 a € 94.

Ove era prevista la sanzione da € 70 a € 285 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 72 a € 292.

Ove era prevista la sanzione da € 74 a € 299 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 76 a € 306.

Ove era prevista la sanzione da € 77 a € 305 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 79 a € 312.

Ove era prevista la sanzione da € 78 a € 311 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 80 a € 318.

Ove era prevista la sanzione da € 92 a € 187 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 94 a € 191.

Ove era prevista la sanzione da € 117 a € 233 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 120 a € 239.

Ove era prevista la sanzione da € 143 a € 570 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 146 a € 584.

Ove era prevista la sanzione da € 144 a € 576 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 147 a € 590.

Ove era prevista la sanzione da € 148 a € 594 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 152 a € 608.

Ove era prevista la sanzione da € 150 a € 599 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 154 a € 613.

Ove era prevista la sanzione da € 155 a € 624 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 159 a € 639.

Ove era prevista la sanzione da € 200 a € 400 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 205 a € 410.

Ove era prevista la sanzione da € 263 a € 1.050 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 269 a € 1.075.

Ove era prevista la sanzione da € 272 a € 1.088 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 279 a € 1.114.

Ove era prevista la sanzione da € 295 a € 1.179 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 302 a € 1.207.

Ove era prevista la sanzione da € 307 a € 1.227 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 314 a € 1.256.

Ove era prevista la sanzione da € 327 a € 1.633 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 335 a € 1.672.

Ove era prevista la sanzione da € 356 a € 1.426 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 365 a € 1.460.

Ove era prevista la sanzione da € 373 a € 1.498 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 382 a € 1.534.

Ove era prevista la sanzione da € 389 a € 1.559 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 398 a € 1.596.

Ove era prevista la sanzione da € 542 a € 2.168 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 555 a € 2.220.

Ove era prevista la sanzione da € 613 a € 2.455 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 628 a € 2.514.

Ove era prevista la sanzione da € 653 a € 3.267 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 669 a € 3.345.

Ove era prevista la sanzione da € 709 a € 2.850 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 726 a € 2.918.

Ove era prevista la sanzione da € 713 a € 2.853 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 730 a € 2.921.

Ove era prevista la sanzione da € 714 a € 2.859 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 731 a € 2.928.

Ove era prevista la sanzione da € 715 a € 2.886 la stessa deve

intendersi sostituita con quella da € 732 a € 2.955.  
Ove era prevista la sanzione da € 743 a € 2.976 la stessa deve  
intendersi sostituita con quella da € 761 a € 3.047.  
Ove era prevista la sanzione da € 749 a € 2.996 la stessa deve  
intendersi sostituita con quella da € 767 a € 3.068.  
Ove era prevista la sanzione da € 779 a € 3.119 la stessa deve  
intendersi sostituita con quella da € 798 a € 3.194.  
Ove era prevista la sanzione da € 829 a € 3.315 la stessa deve  
intendersi sostituita con quella da € 849 a € 3.395.  
Ove era prevista la sanzione da € 870 a € 3.481 la stessa deve  
intendersi sostituita con quella da € 891 a € 3.565.  
Ove era prevista la sanzione da € 1.088 a € 10.878 la stessa deve  
intendersi sostituita con quella da € 1.114 a € 11.139.  
Ove era prevista la sanzione da € 1.227 a € 4.912 la stessa deve  
intendersi sostituita con quella da € 1.256 a € 5.030.  
Ove era prevista la sanzione da € 1.632 a € 6.527 la stessa deve  
intendersi sostituita con quella da € 1.671 a € 6.684.  
Ove era prevista la sanzione da € 1.685 a € 6.741 la stessa deve  
intendersi sostituita con quella da € 1.725 a € 6.903.  
Ove era prevista la sanzione da € 1.842 a € 7.369 la stessa deve  
intendersi sostituita con quella da € 1.886 a € 7.546.  
Ove era prevista la sanzione da € 2.455 a € 9.825 la stessa deve  
intendersi sostituita con quella da € 2.514 a € 10.061.  
Ove era prevista la sanzione da € 4.351 a € 17.405 la stessa deve  
intendersi sostituita con quella da € 4.455 a € 17.823.  
Ove era prevista la sanzione da € 10.000 a € 15.000 la stessa  
deve intendersi sostituita con quella da € 10.240 a € 15.360.

#### Tabella II

Disposizioni previste dal codice della strada che sono escluse  
dall'aggiornamento dell'importo delle sanzioni:

Articolo 7, comma 13-bis;  
Articolo 15, comma 3-bis;  
Articolo 38, comma 13;  
Articolo 77, comma 3-bis;  
Articolo 80, comma 14, quinto periodo;  
Articolo 94, comma 4-bis;  
Articolo 94-bis;  
Articolo 96, comma 2-bis;  
Articolo 97, commi 5, 6 e 10;  
Articolo 115, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies;  
Articolo 120;  
Articolo 128, comma 2;  
Articolo 136, comma 6-bis;  
Articolo 142, commi 9 e 9-bis;  
Articolo 158, commi 5 e 6, limitatamente alle violazioni  
commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote;  
Articolo 174;  
Articolo 178;  
Articolo 182, comma 10, primo periodo, limitatamente alle  
violazioni del comma 9-bis dello stesso articolo;  
Articolo 186, comma 2, lettera a);  
Articolo 186-bis;  
Articolo 189, comma 9-bis.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO  
\*\*\*

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 31/12/2010

Prot.300/A/16121/10/10/1/3/3/14



182538

**OGGETTO:** Aggiornamento sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 195, comma 3 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

\*\*\* destinatari omissi \*\*\*

Per opportuna conoscenza si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana-Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2010 il Decreto interministeriale del Ministro della Giustizia, di concerto con Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 dicembre 2010 che, ai sensi dell'articolo 195, comma 3, C.d.S, dispone l'adeguamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada<sup>1</sup> e che troverà applicazione dal **1° Gennaio 2011**.

Il Decreto (All. 1) ha assoggettato all'adeguamento biennale anche le norme con sanzioni amministrative pecuniarie che non erano state comprese nel precedente aggiornamento, attuato con Decreto del Ministro della giustizia 17.12.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30.12.2008, non essendo a quella data ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore .

L'articolo 1, comma 2, del Decreto ha individuato, inoltre, una serie di norme (elencate nella tabella II ad esso allegata) con sanzioni amministrative pecuniarie introdotte nel Codice della Strada per effetto della legge 15 luglio 2009, n.94, e della legge 29 luglio 2010, n.120, che

<sup>1</sup> Esteso anche agli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione alle disposizioni della Legge n. 727/1978



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

non sono soggette al citato adeguamento non essendo ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore.

Tra le disposizioni normative escluse dall'adeguamento sanzionatorio si richiama l'attenzione sui seguenti articoli:

- art. 80, comma 14, quinto periodo, C.d.S., come modificato dall'art. 1 della legge n. 120/2010, che introduce una nuova fattispecie sanzionatoria (circolazione con veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione);
- art. 158, commi 5 e 6, C.d.S., modificati dall'art. 27 della legge n. 120/2010, che ha ridotto le sanzioni solo per ciclomotori e motoveicoli, per cui sono escluse dall'aggiornamento unicamente tali categorie di veicoli;
- art. 94, comma 4 bis, C.d.S., modificato dall'articolo 12 della legge n. 120/2010, che introduce un nuovo precetto richiamando la sanzione del comma 3 dell'articolo 94, che è pertanto escluso dall'aggiornamento limitatamente a questa nuova fattispecie;
- art. 94 bis, comma 3, e art. 96, comma 2 bis, C.d.S., introdotti dal medesimo articolo 12 della legge n. 120/2010, che rimandano alla sanzione dell'art. 93, comma 7, C.d.S., la quale resta immutata limitatamente a queste nuove previsioni normative;
- art. 115, commi 1-quater, 1-quinquies, 1-septies, inseriti dall'articolo 16 della legge n. 120/2010, peraltro ancora non in vigore per l'assenza del Decreto attuativo, che richiamano ai fini sanzionatori, rispettivamente, l'articolo 122, comma 9, l'articolo 117, comma 5, l'articolo 122, comma 8, che sono esclusi dall'aggiornamento solo per queste fattispecie;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO  
\*\*\*

- art. 182, comma 9 bis, introdotto dall'articolo 28 della legge n. 120/2010, il quale trova la sua sanzione nel comma 10.

Come di consueto, le operazioni di adeguamento delle somme delle sanzioni pecuniarie del Codice della Strada alla variazione dell'indice ISTAT hanno determinato l'individuazione di entità pecuniarie con valori decimali, che nell'allegato 1 al Decreto sono già in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 195, comma 3-bis, C.d.S.; per esso, infatti, si è già provveduto all'arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.

**Giova ribadire che il citato arrotondamento all'unità di euro opera solo sulle sanzioni edittali e, quindi, non interviene sulle somme che costituiscono eventuale risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o massimi previsti dal Codice.**

Perciò, a titolo esemplificativo, non sono oggetto di arrotondamento le somme da iscrivere a ruolo ai sensi dell'art. 203, comma 3, C.d.S. (metà del massimo edittale) o quelle richieste a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 207, comma 2, C.d.S. (metà del massimo edittale), o la sanzione di cui all'art. 193, comma 3, C.d.S. (un quarto della sanzione indicata al comma 2). L'importo di tali somme, qualora presentino valori decimali, continua ad essere arrotondato secondo le regole generali al centesimo di euro.

Per favorire l'immediata applicazione dei nuovi importi è stata predisposta l'allegata nota sintetica (All. 2) con la quale vengono illustrati, articolo per articolo, gli importi soggetti ad aggiornamento e quelli esclusi dall'operazione (All. 3).

Per ogni utilità, copia della presente circolare sarà pubblicata anche sul sito [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it).



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO  
\*\*\*

Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e i Servizi di Polizia Provinciale e Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Fiorilli

PG/Fg